



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVIII - n. 2-2023
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

36



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XVIII – n. 2-2023
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttrice
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, Card. P. Erdő, F. Falchi, M. Ferrante, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI DIRETTORI SCIENTIFICI

Antropologia culturale M. Minicuci

Diritto canonico G. Lo Castro

Diritti confessionali V. Fronzoni,
A. Vincenzo

Diritto ecclesiastico A. Bettetini

Diritto vaticano V. Marano

Sociologia delle religioni e teologia M. Pascali

Storia delle istituzioni religiose R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa G. Bianco, F. Di Prima, F. Balsamo, C. Gagliardi
Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana S. Carmignani Caridi, M. Carni, E. Giarnieri,
P. Palumbo, P. Stefani

Giurisprudenza e legislazione civile A. Miccichè, Raffaele Santoro, Roberta Santoro

Giurisprudenza e legislazione costituzionale

e comunitaria G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro

Giurisprudenza e legislazione internazionale S. Testa Bappenheim

Giurisprudenza e legislazione penale V. Maiello

Giurisprudenza e legislazione tributaria L. Caprara, O. Daniele, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI RESPONSABILI

Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche M. d'Arienzo

AREA DIGITALE F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it
Sito web: www.pellegrinieditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano

per l'Italia, € 50,00

per l'estero, € 60,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S010308880000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteria per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

- ALEJANDRO ARELLANO CEDILLO
L'agire sinodale nell'attività giudiziaria della Chiesa 29
- MASSIMO DEL POZZO
La dimensione giuridica della bellezza nella materialità liturgica 41
- ANDREA RIPA
*Innovazione o chiarimento? Considerazioni circa la recente modifica dei
dann. 295-296 CIC relativi alle Prelature personali* 67

Diritto Ecclesiastico

- SIMONA ATTOLLINO
*Gli Enti del Terzo Settore (ETS) tra giustizia ed economia: modelli di
partecipazione solidale e inclusiva* 97
- FABIO BALSAMO
Apps religiose e intelligenza artificiale generativa: problematiche giuridiche 116
- BRIGITTA MARIECLAIRE CATALANO
*Persecuzioni religiose e stato di rifugiato dei richiedenti asilo cinesi: il nuovo
orientamento nella giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana* 134
- MARIA LUISA LO GIACCO
*Adozione, affidò e rispetto dell'identità religiosa e culturale dei bambini e
delle bambine nella recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo* 152
- FRANCESCO SORVILLO
*Enti religiosi e ONG nel sistema italiano di cooperazione internazionale
allo sviluppo* 168
- MARCO PARISI
*Il principio del best interest of the child nelle attuali dinamiche di libertà
religiosa nella scuola* 188
- A. KEITH THOMPSON
Religious Freedom in Australia since European Settlement 222
- ANDREA PERRONE
La responsabilità patrimoniale dell'ente ecclesiastico imprenditore 237

Diritti Confessionali

- VASCO FRONZONI
Inclusione finanziaria, finanza informale e fiscalità dei musulmani in Italia 248

Diritto Vaticano

MARIA D'ARIENZO

La nuova Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 2023 261

FABIO VECCHI

L'impiego del criterio della trasparenza nella normativa economico-finanziaria vaticana in prospettiva di apertura e giustizia canonica 276

Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni

ANTONIO FABRIZIO PAPA

Dodeka e diadochè. Sui fondamenti della collegialità 315

Argomenti, dibattiti, cronache

ALESSANDRO ALBISETTI

L'incoronazione di Carlo III 343

MARZIA MARIA FEDE

La nuova legislazione in materia di interruzione volontaria della gravidanza nella Repubblica di San Marino e nello Stato della California 348

FABIO FRANCESCHI

Pathways to peace. Strategies for a model curriculum for a culture of peace and the role of law 367

GIUSEPPE RECINTO

Un diritto che oggi "non può trovare spazio": il diritto alla genitorialità 398

ANNAMARIA SALOMONE

Riflessioni in tema di stabilità del contratto e rescissione in stato di bisogno: diritto, economia, famiglia e religione 407

MILENA SANTERINI

I diritti dei minori nella società del pluralismo culturale 427

Parte II

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

437



- *Presentazione*

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda, decreto 8 luglio 2023, n. 334*

(Destinazione al culto di un immobile – Sospensione ordinanza di ripristino della precedente destinazione commerciale – Indisponibilità dello spazio religioso – Lesione del diritto di libertà religiosa –

Diritto Vaticano

MARIA D'ARIENZO

La nuova Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 2023 261

FABIO VECCHI

L'impiego del criterio della trasparenza nella normativa economico-finanziaria vaticana in prospettiva di apertura e giustizia canonica 276

Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni

ANTONIO FABRIZIO PAPA

Dodeka e Diadocké. Sui fondamenti della collegialità 315

Argomenti, dibattiti, cronache

ALESSANDRO ALBISETTI

L'incoronazione di Carlo III 343

MARZIA MARIA FEDE

La nuova legislazione in materia di interruzione volontaria della gravidanza nella Repubblica di San Marino e nello Stato della California 348

FABIO FRANCESCHI

Pathways to peace. Strategies for a model curriculum for a culture of peace and the role of law 367

GIUSEPPE RECINTO

Un diritto che oggi "non può trovare spazio": il diritto alla genitorialità 398

ANNAMARIA SALOMONE

Riflessioni in tema di stabilità del contratto e rescissione in stato di bisogno: diritto, economia, famiglia e religione 407

MILENA SANTERINI

I diritti dei minori nella società del pluralismo culturale 427

Parte II

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

437



- *Presentazione*

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda, decreto 8 luglio 2023, n. 334*

(Destinazione al culto di un immobile – Sospensione ordinanza di ripristino della precedente destinazione commerciale – Indisponibilità dello spazio religioso – Lesione del diritto di libertà religiosa –

Sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta di Firenze, sentenza 28 luglio 2023, n. 792*

(Ora di religione – Esonero ora di religione – Diritto di scelta anche nel corso dell’anno scolastico)

- *Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 28 agosto 2023, n. 8017*
(Ospedali religiosi e strutture ospedaliere pubbliche – Non completa assimilabilità)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Bis, sentenza 4 ottobre 2023, n. 14676*

(Concessione cittadinanza – accertamento requisiti – rilevanza frequentazione centri religiosi islamici – discrezionalità)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Terza di Napoli, sentenza 25 ottobre 2023, n. 5817*

(Somministrazione di cibo e bevande – arte presepiale – valore simbolico e culturale del presepe)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda di Brescia, sentenza 14 novembre 2023, n. 837*

(Destinazione al culto di un immobile – Mutamento di destinazione urbanistica – Presupposti)

- *Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 20 novembre 2023, n. 9897*

(Utilizzo di sostanze vietate all’interno di funzioni religiose – Legittimità del divieto – Art. 19 Cost.)

438

con nota di

RENATO ROLLI, MARIAFRANCESCA D’AMBROSIO

Il “perimetro” della libertà di culto e la discrezionalità tecnica. Commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 9897 del 20 novembre 2023

452

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

461



LEGISLAZIONE CANONICA

- *Presentazione*

- *Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono modificati i cann. 295-296 relativi alle Prelature Personali (8 agosto 2023)*

- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi: Norme proprie dell’Esarcato per i fedeli ucraini cattolici di rito bizantino in Italia (28 agosto 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” del Sommo Pontefice Francesco Ad theologiam promovendam con la quale vengono approvati*

- nuovi statuti della Pontificia Accademia di Teologia (1° novembre 2023)*
 - *Nuovi statuti della Pontificia Accademia di Teologia (1° novembre 2023)*
 - *Dichiarazione “Fiducia supplicans” sul senso pastorale delle benedizioni del Dicastero per la Dottrina della Fede (18 dicembre 2023)*

GIURISPRUDENZA ROTALE

Tribunale Apostolico della Rota Romana, Coram Jaeger, sent. 12 luglio 2018 462
 con nota di

FRANCESCO CATOZZELLA

Volere una qualità directe et principaliter è compatibile con l’ordinazione del matrimonio al bonum coniugum? A proposito di una domanda suggerita da una recente sentenza rotale 481

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DXCVI del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante norme integrative e modificative del Regolamento di attuazione delle “Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano” del 1° giugno 2020, di cui al Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano del 1° dicembre 2020, n. CCCLXXXVII (11 luglio 2023)*
- *Legge N. DCXIV recante modifiche alla Legge n. XVIII in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria dell’8 ottobre 2013 (7 novembre 2023)*
- *Legge N. DCXXVI recante disposizioni per la dignità professionale e il trattamento economico dei magistrati ordinari del Tribunale e dell’Ufficio del Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano (4 dicembre 2023)*

Giurisprudenza e legislazione civile

492



-Presentazione

VALENTINA SICILIANO

La famiglia, i minori e le persone che necessitano di assistenza, in Cassazione nel 2022 493

- *Corte di Cassazione, Sezione Civile Prima, ordinanza 10 luglio 2023, n. 19502 (Libertà religiosa, conversione ad altro credo religioso, matrimonio, doveri coniugali, addebito della separazione)*
- *Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 10 ottobre 2023, n. 28308 (Matrimonio canonico, vizi del consenso, nullità, sentenza ecclesiastica, deliberazione, convivenza triennale, ordine pubblico)*
- *Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 20 novembre 2023, n. 32148*

(Matrimonio canonico, vizi del consenso, nullità, sentenza ecclesiastica, efficacia civile, ordine pubblico)

- *Tribunale di Napoli, decreto 20 ottobre 2023*

(Libertà religiosa, Islam, matrimonio, diniego pubblicazioni, nulla osta autorità Paese di origine, contrarietà ordine pubblico)

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

558



- *Presentazione*

- *Corte Europea dei diritti dell'Uomo (V Sezione)*

Caso *Georgian Muslim Relations* e altri v. Georgia (Application no. 24225/19), 30 novembre 2023

(Discriminazione per motivi religiosi – Libertà di manifestazione del pensiero – Libertà religiosa e libertà di insegnamento)

- *Corte di giustizia dell'Unione Europea (Lussemburgo) Grande Sezione – Sentenza 28 novembre 2023*

Rinvio pregiudiziale nella causa C-148/22 davanti al Tribunale di Liegi (Belgio)

(Divieto di discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali – Settore pubblico – Regolamento di lavoro di una pubblica amministrazione che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno filosofico o religioso sul luogo di lavoro – Velo islamico – Requisito di neutralità nei contatti con il pubblico, i superiori e i colleghi)

- *Corte costituzionale, sent. 24 luglio 2023, n. 161*

(Procreazione medicalmente assistita – Revoca del consenso – Tutela dell'affidamento – Interesse del nascituro)

- *Corte costituzionale, sent. 28 settembre 2023, n. 183*

(Adozione – Rapporti con la famiglia di origine – Interesse del minore)

Giurisprudenza e legislazione internazionale

559



- *Presentazione*

LIBERTÀ RELIGIOSA

- *Helsingin hovioikeus, sentenza n. 23/144951, del 14 novembre 2023 (FINLANDIA)*

(libertà di parola – Bibbia – hate speech)

- *New Jersey, Department of State, Memorandum del 24 ottobre 2023 (USA)*
(giuramento – pubblico impiego – laicità dello stato)

- *U.S. Fifth Circuit Court of Appeal, Affaire 'Louisiana vs Neveaux', dell'8 novembre 2023*

(pena di morte – obiezione di coscienza – giuria)

ISLAM

- *Ministère de l'Éducation nationale, Note de service del 31 agosto 2023* (FRANCIA)

(simboli religiosi – *abaya* – *qami*)

- *Conseil d'État, n. 487891, del 7 settembre 2023* (FRANCIA)

(simboli religiosi – *abaya* – *qami*)

LAÏCITÉ

- *CAA di Versailles, 2ème chambre, n. 21VE02760, del 15 dicembre 2023* (FRANCIA)

(principi costituzionali – *liberté, égalité, fraternité* – Costituzione)

AUTONOMIA DELLE CONFESIONI RELIGIOSE

- *Helsinki HAO, sentenza n. 7297/2023, del 18 dicembre 2023* (FINLANDIA)

(diritto canonico luterano – parrocchia – indipendenza)

- *High Court of Uganda, n. 36/2023, del 25 ottobre 2023* (UGANDA)

(Vescovi – indipendenza – Chiesa Anglicana)

- *Court of Appeals of Indiana, affaire 'Hochstetler et alii vs State of Indiana', del 30 luglio 2023* (USA)

(Amish – intimidazione – *meidung*)

SIKH

- *Court of King's Bench of Alberta, affaire 'Wiring vs Law Society of Alberta and His Majesty the King in right of Alberta', del 16 ottobre 2023* (CANADA)

(giuramento – avvocatura – libertà di coscienza)

- *Queensland Court of Appeal, affaire Athwal vs State of Queensland, n. QCA 156, del 1 Agosto 2023* (AUSTRALIA)

(*Kirpan* – Scuola – arma impropria)

SIMBOLI RELIGIOSI

- *Bundesverwaltungsgericht, sentenza n. 10/C/3.22, del 19 dicembre 2023* (GERMANIA)

(crocifissi – uffici pubblici – neutralità dello Stato)

- *Pennsylvania, legge n. 84/2023 del 30 ottobre 2023* (USA)

(Scuola – insegnanti – laicità dello Stato)

EBRAISMO

- *Bundesgerichtshof, sentenza n. 3/StR/176/23, del 17 ottobre 2023* (GERMANIA)

(antisemitismo – libertà di parola – *hate speech*)

- *Superior Court of New Jersey, Appellate Division, affaire 'Satz vs Satz', del 18 agosto 2023* (USA)

(ghet – matrimonio ebraico – Beth Din)

- *Connecticut Supreme Court, affaire 'Tilsen vs Benson', del 5 settembre 2023* (USA)

(*ketubbah* – matrimonio ebraico – accordo prematrimoniale)

- U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, affaire 'Kravitz vs Purcell', del 27 novembre 2023 (USA)

(Shavuot – libertà religiosa carcerati – Establishment Clause)

DISCRIMINAZIONE RELIGIOSA

- NSW Anti-Discrimination Amendment (Religious Vilification) Act 2023, dell'11 novembre 2023 (Australia)

(vilipendio religioso – atto pubblico – irrisione)

TURBATIO SACRORUM

- Stato del Michigan, legge 4476 del 16 novembre 2023 (USA)

(profanazione – danneggiamento – edifici religiosi)

Giurisprudenza e legislazione penale

561



- *Presentazione*

- Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 12 luglio 2023, n. 23915

(Delitti contro la famiglia – Scriminante dell'esercizio di un diritto – Rilevanza delle connotazioni religiose di appartenenza – Insussistenza)

- Corte di Cassazione, Sezione Prima penale, 14 settembre 2023, n. 28649

(Matrimonio – Convivenza – Necessità quale condizione ostativa all'espulsione – Sussistenza)

- Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 26 settembre 2023, n. 31873

(Reato edilizio – Destinazione di magazzino a luogo di culto – Sussistenza)

- Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 31 ottobre 2023, n. 34912

(Diffamazione – Pubblicazione di un video in cui un sacerdote consultava durante la celebrazione uno smartphone – Verità della notizia – Insussistenza)

- Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 5 dicembre 2023, n. 38964

(Condivisione di un video di propaganda Isis su Facebook – Apologia di delitto – Sussistenza)

Giurisprudenza e legislazione tributaria

562



- *Presentazione*

- Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 7 novembre 2022, n. 32765

(Ici – art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività sanitaria – esenzione non spettante)

- Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza 29 novembre 2022, n. 35123

(Ici – art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività sanitaria – esenzione non spettante)

- Corte di Giustizia Tributaria, I grado, Sez. I – Trieste, sentenza 4 gennaio 2023, n. 2

(Ici – art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività sanitaria – esenzione non spettante)
- *Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza 14 febbraio 2023, n. 4567*

(Ici – art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività ricettiva – casa per ferie – esenzione non spettante)
- *Corte di Giustizia Tributaria, I grado, Sez. I – Taranto, sentenza 12 giugno 2023, n. 596*

(Ici – art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – Oratorio – esenzione spettante)
- *Corte di Giustizia Tributaria, II grado Campania, sentenza 26 giugno 2023, n. 4008/16*

(IMU – enti religiosi – attività sanitaria convenzionata con la PA – agevolazione non spettante)
- *Corte di Giustizia Tributaria, I grado di Roma, sez. XXIII, 10 maggio 2023 61, n. 6183*

(IMU – TASI – esenzione; attività di religione e di culto; destinazione d’uso – cause di esclusione dell’imposta – oneri probatori – agevolazione non spettante)
- *Corte di giustizia tributaria, II grado del Lazio, sentenza 25 settembre 2023, n. 5314*

(IMU – ICI – attività didattica – esenzione – corrispettivi simbolici o inidonei a costituire retribuzione del servizio – difetto probatorio – esenzione non spettante)
- *Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 17 aprile 2023, n. 10201*

(Art. 67, comma 1, lett. b) TUIR – plusvalenza – trasferimenti immobiliari – Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero – soppressione enti ecclesiastici – esenzione non spettante)
- *Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 16 gennaio 2023, n. 1164*

(DPR n. 601 del 1973 – art. 6, comma 1 – Ires – agevolazioni – locazione – agevolazione non spettante)
- *Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 18 aprile 2023, n. 10400*

(DPR n. 601 del 1973, art. 6, comma 1 – Ires – agevolazioni fiscali – locazione – agevolazione non spettante)
- *Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza 5 aprile 2023, n. 9409*

(D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, art. 7, n. 3 – plusvalenza – trasferimenti immobiliari – agevolazione non spettante)
- *Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza 14 dicembre 2023, n. 35087*

(I.N.V.I.M. straordinaria (D.L. n. 55 del 1983, art. 26) – esenzione DPR n. 643 del 1972, art. 3 – APSA – agevolazione non spettante)

Parte III

Recensioni

- FRANCESCA D'AVINO (a cura di), *Giustizia. Le nuove sfide. L'aiuto arriva dalla mediazione*, Curcio, Roma, 2023, pp. 250 (**Ignazio Barbetta**) 565
- ANTONELLO DE OTO (a cura di), *Terrorismo di matrice religiosa, sicurezza e libertà fondamentali*, Bologna University Press, Bologna, 2023, pp. 104 (**Ignazio Barbetta**) 569
- ENRICO FERRI, GIUSEPPE CRICENTI, *Alla ricerca della laicità perduta. Il crocifisso laico dei giudici italiani*, Fuorilinea, Monterotondo, 2023, pp. 136 (**Stefano Testa Bappenheim**) 572
- ANTONIO FUCCILLO, *Il paradiso digitale. Diritto e religioni nell'iperuranio del web*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, pp. 118 (**Fabio Balsamo**) 574
- VALERIO GIGLIOTTI, *La diritta via. Itinerari giuridici e teologici danteschi*, Leo S. Olschki Editore, Firenze, 2023, pp. 182 (**Ferruccio Maradei**) 576
- ANNA HAMLING (a cura di), *Women on the Pilgrimage to Peace*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2024, pp. 271 (**Maria Cristina Ivaldi**) 578
- JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, SANTIAGO CAÑAMARES ARRIBAS, MARCOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ (a cura di), *Libertad de expresión y libertad religiosa: una perspectiva transatlántica*, Iustel, Madrid, 2023, pp. 233 (**Stefano Testa Bappenheim**) 580
- JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, MARÍA JOSÉ VALERO-ESTARELLAS Y OTROS, *Objecciones de Conciencia y Vida Humana: el Derecho Fundamental a No Matar*, Portal Derecho, S.A. (IUSTEL), Madrid, 2023, pp. 590 (**Brigitta Marieclaire Catalano**) 589

INDEX

Part I

Canon Law

ALEJANDRO ARELLANO CEDILLO

The synodal action in the Church's judicial activity 29

MASSIMO DEL POZZO

The Juridical Domain of Beauty in the Material Aspects of the Liturgy 41

ANDREA RIPA

Innovation or clarification? Thoughts on the recent modifications to can. 295-296 CIC regarding personal Prelatures 67

Ecclesiastical Law

SIMONA ATTOLLINO

Non-profit organizations between law and economy: models of solidarity and inclusive participation 97

FABIO BALSAMO

Religious Apps and Generative Artificial Intelligence: Legal Issues 116

BRIGITTA MARIECLAIRE CATALANO

Religious persecution and refugee status of Chinese asylum seekers: the new orientation in the jurisprudence of the Italian Court of Cassation 134

MARIA LUISA LO GIACCO

Adoption, foster care and respect for the religious and cultural identity of boys and girls in the recent case law of the Court of Strasbourg 152

FRANCESCO SORVILLO

Religious bodies and NGOs in the Italian system of international development cooperation 168

MARCO PARISI

The principle of the best interest of the child in the current dynamics of religious freedom in the school 188

A. KEITH THOMPSON

Religious Freedom in Australia since European Settlement 222

ANDREA PERRONE

Church bodies' liability for business activities 237

Religious Laws

VASCO FRONZONI

Financial inclusion, informal finance and taxation of Muslims in Italy 248

Vatican Law

MARIA D'ARIENZO

The new Fundamental Law of the Vatican City State of 2023 261

FABIO VECCHI

The use of transparency criterion in Vatican economic-financial legislation with a view to openness and canonical justice 276

History of religious institutions and relations between law and religions

ANTONIO FABRIZIO PAPA

Dodeka and diadochè. About the foundations of collegiality 315

Topics, debates, chronicles

ALESSANDRO ALBISETTI

The coronation of King Charles III 343

MARZIA MARIA FEDE

The new legislation regarding voluntary termination of pregnancy in the Republic of San Marino and in the State of California 348

FABIO FRANCESCHI

Pathways to peace. Strategies for a model curriculum for a culture of peace and the role of law 367

GIUSEPPE RECINTO

A right that actually "cannot find space": the right to parenthood 398

ANNAMARIA SALOMONE

Reflections on the subject of contract stability and termination in a state of need: law, economy, family and religion 407

MILENA SANTERINI

Children's rights in the society of cultural pluralism 427

Part II

Administrative Jurisprudence and Legislation 437



- *Presentation*

- *Veneto Regional Administrative Court, Second Section, decree of 8 July 2023, no. 334*

(Destination of a building to worship – Suspension of the order to restore the previous commercial use – Unavailability of the religious space – Damage to the right to religious freedom – Existence of serious and irreparable damage)

- *Tuscany Regional Administrative Court, Fourth Section of Florence, judgement of 28 July 2023, no. 792*
(Hour of religion – Exemption from the hour of religion – Right to choose even during the school year)
- *Council of State, Second Section, judgement of 28 August 2023, no. 8017*
(Religious hospitals and public hospital facilities – Not completely assimilable)
- *Latium Regional Administrative Court, Fifth Bis Section, judgement of 4 October 2023, no. 14676*
(Granting of citizenship – verification of requirements – relevance of attendance at Islamic religious centres – discretion)
- *Campania Regional Administrative Court, Third Section of Naples, judgement of 25 October 2023, no. 5817*
(Provision of food and drinks – nativity scene art – symbolic and cultural value of the nativity scene)
- *Lombardy Regional Administrative Court, Second Section of Brescia, judgement of 14 November 2023, no. 837*
(Destination of a building for worship – Change of destination – Prerequisites)
- *Council of State, Third Section, judgement of 20 November 2023, no. 9897*
(Use of prohibited substances within religious ceremonies – Legitimacy of the ban – Art. 19 Constitution) 438

annotated by

RENATO ROLLI, MARIAFRANCESCA D'AMBROSIO

The “perimeter” of religious freedom and technical discretion. Comment on the Sate Council No. 9897 of 20 November 2023 452

Canonical and Vatican Jurisprudence and Legislation 463



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Apostolic Letter in the form of “Motu Proprio” from the Supreme Pontiff Francis with which cann. 295-296 relating to Personal Prelatures (8 August 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi. Proper norms of the Exarchate for the Ukrainian Catholic faithful of the Byzantine rite in Italy (28 August 2023)*
- *Apostolic Letter in the form of “Motu Proprio” of the Supreme Pontiff Francis Ad theologiam promovendam with which new statutes of the Pontifical Academy of Theology are approved (1 November 2023)*
- *New statutes of the Pontifical Academy of Theology (1 November 2023)*
- *Declaration “Fiducia supplicans” on the pastoral meaning of the blessings of the Dicastery for the Doctrine of the Faith (18 December 2023)*

ROTAL JURISPRUDENCE

Apostolic Tribunal of the Roman Rota, Coram Jaeger, sent. 12 July 2018

annoted by

FRANCESCO CATOZZELLA

Is it compatible with the ordination of marriage to the bonum coniugum to want a quality directe et principaliter? About a question suggested by a recent Rotal decision

481

VATICAN LEGISLATION

- Decree No. DXCVI of the President of the Governorate of the Vatican City State containing supplementary and amending provisions of the Regulation implementing the “Regulations on the transparency, control and competition of public contracts of the Holy See and the Vatican City State” of 1 June 2020, pursuant to the Decree of the President of the Governorate of the Vatican City State of 1 December 2020, n. CCCLXXXVII (11 July 2023)
- Law No. DCXIV containing amendments to Law no. XVIII on transparency, supervision and financial information of 8 October 2013 (7 November 2023)
- Law No. DCXXVI containing provisions for the professional dignity and economic treatment of ordinary magistrates of the Court and of the Office of the Promoter of Justice of the Vatican City State (4 December 2023)

Civil Jurisprudence and Legislation

492



- Presentation

VALENTINA SICILIANO

- The family, minors and people in need of assistance, in Cassation in 2022*
- Court of Cassation, First Civil Section, order of 10 July 2023, n. 19502 (Religious freedom, conversion to another religious belief, marriage, marital duties, separation charge)
 - Court of Cassation, First Civil Section, order of 10 October 2023, n. 28308 (Canonical marriage, defects of consent, nullity, ecclesiastical sentence, deliberation, three-year cohabitation, public order)
 - Court of Cassation, First Civil Section, order of 20 November 2023, n. 32148 (Canonical marriage, defects of consent, nullity, ecclesiastical sentence, civil efficacy, public order)
 - Court of Naples, decree 20 October 2023 (Religious freedom, Islam, marriage, denial of publications, authorization from the country of origin authorities, opposition to public order)

493



- *Presentation*

- *European Court of Human Rights*

Case of Georgian Muslim Relations and others v. Georgia (Application no. 24225/19) 30 novembre 2023

(Discrimination on religious grounds – Freedom of expression of thought – Freedom of religion and freedom of education)

- *Court of Justice of the European Union (Grand Chamber)*

OP v Commune d’Ans

Request for a preliminary ruling from the Tribunal du travail de Liège (Reference for a preliminary ruling – Social policy – Directive 2000/78/EC – Establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation – Prohibition of discrimination on the grounds of religion or belief – Public sector – Terms of employment of a public administration prohibiting the visible wearing of any philosophical or religious sign in the workplace – Islamic headscarf – Requirement of neutrality in contacts with the public, hierarchical superiors and colleagues).

- *Constitutional Court, judgment 24 luglio 2023, n. 161*

(Medically assisted procreation – Revocation of consent – Protection of custody – Interest of the unborn child)

- *Constitutional Court, judgment 28 settembre 2023, n. 183*

(Adoption – Relations with the family of origin – Interest of the child)

International Jurisprudence and Legislation



- *Presentation*

RELIGIOUS FREEDOM

- *Helsingin hovioikeus, Judgment No. 23/144951, 14 November 2023 (FINLAND)*

(freedom of speech – Bible – hate speech)

- *New Jersey, Department of State, Memorandum of 24 October 2023 (USA)* (oath – civil service – secularism of the state)

- *U.S. Fifth Circuit Court of Appeals, Affaire ‘Louisiana v. Neveaux’, of 8 November 2023*

(death penalty – conscientious objection – jury)

ISLAM

- *Ministère de l'Éducation nationale, Note de service of 31 August 2023 (FRANCE)*

(religious symbols – *abaya* – *qami*)

- *Conseil d'État, No 487891, dated 7 September 2023 (FRANCE)*

(religious symbols – *abaya* – *qami*)

LAÏCITÉ

- *CAA of Versailles, 2ème chambre, no. 21VE02760, of 15 December 2023 (FRANCE)*

(constitutional principles – *liberté, égalité, fraternité* – Constitution)

AUTONOMY OF RELIGIOUS DENOMINATIONS

- *Helsinki HAO, Judgment No. 7297/2023, 18 December 2023 (FINLAND)*

(Lutheran canon law – parish – independence)

- *High Court of Uganda, No. 36/2023, of 25 October 2023 (UGANDA)*

(Bishops – independence – Anglican Church)

- *Court of Appeals of Indiana, affaire 'Hochstetler et alii vs State of Indiana', of 30 July 2023 (USA)*

(Amish – intimidation – *meidung*)

SIKH

- *Court of King's Bench of Alberta, affaire 'Wirring vs Law Society of Alberta and His Majesty the King in right of Alberta', of 16 October 2023 (CANADA)*

(oath – advocacy – freedom of conscience)

- *Queensland Court of Appeal, affaire Athwal v State of Queensland, No. QCA 156, of 1 August 2023 (AUSTRALIA)*

(*Kirpan* – School – improper weapon)

RELIGIOUS SYMBOLS

- *Bundesverwaltungsgericht, Judgment No. 10/C/3.22, 19 December 2023 (GERMANY)*

(crucifixes – public offices – State neutrality)

- *Pennsylvania, Law No. 84/2023 of 30 October 2023 (USA)*

(school – teachers – secularity of the State)

JUDAISM

- *Bundesgerichtshof, Judgment No. 3/StR/176/23 of 17 October 2023 (GERMANY)*

(anti-Semitism – freedom of speech – hate speech)

- *Superior Court of New Jersey, Appellate Division, affaire 'Satz vs Satz', 18 August 2023 (USA)*

(ghet – Jewish marriage – Beth Din)

- *Connecticut Supreme Court, affaire 'Tilsen vs. Benson', of 5 September 2023 (USA)*

(ketubah – Jewish marriage – prenuptial agreement)

- *U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, affaire 'Kravitz vs Purcell',*

27 November 2023 (USA)

(*Shavuot* – religious freedom prisoners – Establishment Clause)

RELIGIOUS DISCRIMINATION

- NSW Anti-Discrimination Amendment (Religious Vilification) Act 2023, of 11 November 2023 (Australia)

(religious vilification – public act – mockery)

TURBATIO SACRORUM

- State of Michigan, Act 4476 of 16 November 2023 (USA)

(desecration – damage – religious buildings)

Criminal Jurisprudence and Legislation

561



- *Presentation*

- Court of Cassation, Third Penal Section, 12 July 2023, n. 23915

(Crimes against the family – Tribunal for the exercise of a right – Relevance of the religious connotations of belonging – Non-existence)

- Court of Cassation, First Penal Section, 14 September 2023, n. 28649

(Marriage – Cohabitation – Necessity as a condition preventing expulsion – Subsistence)

- Court of Cassation, Third Criminal Section, 26 September 2023, n. 31873

(Building crime – Destination of warehouse as a place of worship – Subsistence)

- Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 31 October 2023, n. 34912

(Defamation – Publication of a video in which a priest consulted a smartphone during the celebration – Truth of the news – Non-existence)

- Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 5 December 2023, n. 38964

(Sharing an ISIS propaganda video on Facebook – Crime apology – Subsistence)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

562



- *Presentation*

- Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 7 November 2022, no. 32765

(ICI – art. 7, paragraph 1, letter i) of Legislative Decree no. 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – healthcare activities – exemption not due)

- Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 29 November 2022, no. 35123

(ICI – art. 7, paragraph 1, letter i) of Legislative Decree no. 504 of 1992

- ecclesiastical bodies – healthcare activities – exemption not due)
- *Tax Court of Justice, I degree, Section I – Trieste, sentence 4 January 2023, no. 2*
- (ICI – art. 7, paragraph 1, letter i) of Legislative Decree no. 504 of 1992
- ecclesiastical bodies – healthcare activities – exemption not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 14 February 2023, no. 4567*
- (ICI – art. 7, paragraph 1, letter i) of Legislative Decree no. 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – hospitality business – holiday home – exemption not due)
- *Tax Court of Justice, I degree, Section I – Taranto, sentence 12 June 2023, no. 596*
- (ICI – art. 7, paragraph 1, letter i) of Legislative Decree no. 504 of 1992
- ecclesiastical bodies – Oratory – exemption due)
- *Second Instance Tax Court of Justice Campania, sentence 26 June 2023, n. 4008/16*
- (IMU – religious bodies – healthcare activity affiliated with the PA – benefit not due)
- *First Instance Tax Court of Justice of Rome, Section XXIII, 10 May 2023 61, n. 6183*
- (IMU – TASI – exemption; religious and cult activities; intended use – causes for exclusion of the tax – evidentiary burdens – relief not due)
- *Second instance Tax Court of Justice of Lazio, sentence 25 September 2023, n. 5314*
- (IMU – ICI – teaching activity – exemption – symbolic or unsuitable fees to constitute remuneration for the service – lack of evidence – exemption not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 17 April 2023, no. 10201*
- (Art. 67, paragraph 1, letter. b) TUIR – capital gain – real estate transfers – Diocesan Institute for the Support of the Clergy – suppression of ecclesiastical bodies – exemption not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 16 January 2023, no. 1164*
- (Presidential Decree no. 601 of 1973 – art. 6, paragraph 1 – Ires – benefits – rental – benefit not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 18 April 2023, no. 10400*
- (Presidential Decree no. 601 of 1973, art. 6, paragraph 1 – IRES – tax breaks – rental – relief not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 5 April 2023, no. 9409*
- (Presidential Decree n. 601 of 1973, art. 6, art. 7, no. 3 – capital gain – real estate transfers – relief not due)
- *Court of Cassation, Fiscal Section, sentence of 14 December 2023, no. 35087*
- (I.N.V.I.M. extraordinary (Legislative Decree no. 55 of 1983, art. 26)
- exemption from Presidential Decree no. 643 of 1972, art. 3 – APSA – relief not due)

Part III

Reviews

- FRANCESCA D'AVINO (ed.), *Giustizia. Le nuove sfide. L'aiuto arriva dalla mediazione*, Curcio, Rome, 2023, pp. 250 (**Ignazio Barbetta**) 565
- ANTONELLO DE OTO (ed.), *Terrorismo di matrice religiosa, sicurezza e libertà fondamentali*, Bononia University Press, Bononia, 2023, pp. 104 (**Ignazio Barbetta**) 569
- ENRICO FERRI, GIUSEPPE CRICENTI, *Alla ricerca della laicità perduta. Il crocifisso laico dei giudici italiani*, Fuorilinea, Monterotondo, 2023, pp. 136 (**Stefano Testa Bappenheim**) 572
- ANTONIO FUCCILLO, *Il paradiso digitale. Diritto e religioni nell'iperuranio del web*, Editoriale Scientifica, Naples, 2023, pp. 118 (**Fabio Balsamo**) 574
- VALERIO GIGLIOTTI, *La diritta via. Itinerari giuridici e teologici danteschi*, Leo S. Olschki Editore, Florence, 2023, pp. 182 (**Ferruccio Maradei**) 576
- ANNA HAMLING (ed.), *Women on the Pilgrimage to Peace*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2024, pp. 271 (**Maria Cristina Ivaldi**) 578
- JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, SANTIAGO CAÑAMARES ARRIBAS, MARCOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ (eds.), *Libertad de expresión y libertad religiosa: una perspectiva transatlántica*, Iustel, Madrid, 2023, pp. 233 (**Stefano Testa Bappenheim**) 580
- JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, MARÍA JOSÉ VALERO-ESTARELLAS Y OTROS, *Objcecciones de Conciencia y Vida Humana: el Derecho Fundamental a No Matar*, Portal Derecho, S.A. (IUSTEL), Madrid, 2023, pp. 590 (**Brigitta Marieclaire Catalano**) 589

Persecuzioni religiose e stato di rifugiato dei richiedenti asilo cinesi: il nuovo orientamento nella giurisprudenza della Corte di Cassazione Italiana

Religious persecution and refugee status of Chinese asylum seekers: the new orientation in the jurisprudence of the Italian Court of Cassation

BRIGITTA MARIECLAIRE CATALANO

RIASSUNTO

Il contributo tratta dei recenti orientamenti della Corte di Cassazione italiana relativi al problema della persecuzione religiosa e delle richieste di asilo presentate dai cittadini cinesi.

Sebbene la libertà religiosa sia formalmente garantita dalla Costituzione cinese, numerosi report internazionali hanno documentato gravi violazioni di tale diritto con riguardo agli appartenenti ad associazioni religiose sprovviste di riconoscimento governativo.

L'analisi si concentrerà sul quadro normativo cinese in materia di libertà religiosa e sul confronto tra gli approcci restrittivi adottati dalla giurisprudenza di merito e l'orientamento maggiormente garantista fatto proprio dalla Corte di Cassazione.

PAROLE CHIAVE

Libertà religiosa; Persecuzione religiosa; Tutela dei diritti umani.

ABSTRACT

This contribute examines the issue of religious persecution and asylum requests by Chinese citizens within the framework of the Italian Court of Cassation's recent decisions.

While religious freedom is formally guaranteed by the Chinese Constitution, international reports highlight the presence of severe violations of the right of religious freedom for those whose worship does not align with government-recognised religions.

The analysis will focus on the Chinese legal framework concerning religious freedom and on the comparison between the restrictive approaches of Italian lower court jurisprudence and the more rights-based orientation of the Court of Cassation.

KEYWORDS

Religious freedom; Religious persecution; Human rights protection.

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il quadro normativo in tema di libertà religiosa nell'ordinamento cinese – 3. Persecuzione e discriminazione in alcune pronunce della giurisprudenza di merito italiana – 4. Il nuovo orientamento della Corte di Cassazione – 5. Conclusioni.

1. Introduzione

Negli ultimi anni si può assistere ad un incremento delle pronunce giurisprudenziali relative alle domande di riconoscimento dello *status* di rifugiato per motivi di persecuzione religiosa, provenienti da cittadini cinesi¹.

¹ Tra l'altro, «Le migrazioni cinesi costituiscono uno dei più antichi e importanti flussi migratori del panorama nazionale e internazionale. I primi significativi flussi moderni di migranti cinesi sono giunti in Italia negli anni 1980 e 1990, quando la Cina era ancora lontana dall'essere l'attuale superpotenza economica e tecnologica. Infatti, la maggior parte dei migranti cinesi in Italia è arrivata in quegli anni dalla città di Wenzhou, e dalle aree rurali del suo entroterra, dove il tasso di povertà era molto alto. Negli ultimi anni, tuttavia, questa immigrazione tradizionalmente di tipo economico è stata integrata da una categoria completamente nuova, proveniente spesso da città economicamente avanzate come Pechino, Shanghai e Guangzhou», così CRISTINA CALVANI, *I richiedenti asilo cinesi in Italia per motivi religiosi: il caso dei rifugiati della Chiesa di Dio Onnipotente*, in *The Journal of CESNUR*, fasc. 3, 2019, p. 1. In particolare, quanto alla migrazione dalla Repubblica Popolare Cinese verso l'Europa, si vedano gli studi di HONG LIU, *New Migrants and the Revival of Overseas Chinese Nationalism*, in *Journal of Contemporary China*, fasc. 43, 2005, p. 291 ss.; DANIEL GOODKING, *The Chinese Diaspora: Historical Legacies and Contemporary Trends*, U.S. Census Bureau, 2019, p. 1 ss.

Più in generale, quanto alla correlazione tra aumento del fenomeno migratorio e persecuzioni per motivi religiosi, che si pongono come *pull factor* del primo, vi sono alcuni dati da considerare. Secondo il Cruscotto statistico elaborato dal Ministero dell'Interno, dal 1° gennaio 2023 al 7 dicembre 2023 si sono registrati 153.071 sbarchi di migranti, in aumento rispetto allo stesso periodo relativo agli anni 2021 e 2022, in cui si sono registrati rispettivamente 63.062 e 96.878 sbarchi, cfr. https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2023-12/cruscotto_statistico_giornaliero_07-12-2023.pdf. Nel 2018 il Pew Research Center ha effettuato un monitoraggio da cui è risultato che le restrizioni governative alla libertà religiosa hanno raggiunto il più alto livello mai registrato dal 2007, *In 2018, Government Restrictions on Religion Reach Highest Level Globally in More Than a Decade*, 10 novembre 2020, <https://www.pewforum.org/>. In relazione alle migrazioni forzate dei credenti cristiani a seguito di persecuzione religiosa, secondo il rapporto World Watch List 2023 di Open Doors ad oggi vi sono 360 milioni i cristiani perseguitati nel mondo a causa della loro fede, <https://www.porteaperteitalia.org/wp-content/uploads/Porte-Aperte-WWList-2023-Report-18gen23.pdf>. In argomento, si vedano MARIA D'ARIENZO, *Appartenenza religiosa e reti sociali dei migranti*, in *Diritto e Religioni*, fasc. 2, 2016, p. 279; VINCENZO PACILLO, *Diritto canonico e migrazioni. Spunti di riflessione a partire dall'opera di Eugenio Corecco*, in *Diritto e Religioni*, fasc. 1, 2018, p. 100 ss.; MARIA LUISA LO GIACCO, *La persecuzione religiosa come pull factor delle migrazioni*, in *Diritto e Religioni*, fasc. 1, 2020, p. 207 ss.; DANIELE FERRARI, *La libertà religiosa nel prisma delle migrazioni: profili ricostruttivi dal diritto internazionale al diritto europeo*, in *Migrants and the challenge of the faith: identity and adaptation*, PM Edizioni, Verfrazze, 2021, p. 79 ss.; ANGELO LICASTRO, *La persecuzione per ragioni di fede e il riconoscimento dello status di rifugiato – Relazione al Convegno “La Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato. 70 anni di lotta alle persecuzioni”*, 6-7 dicembre 2021, in *OIDU – Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 1, 2022, p. 38 ss.; PIERANGELO CELLE, *Persecuzione religiosa e diritto d'asilo*, nel vol. DANIELE FERRARI (a cura di), *Le minoranze religiose tra passato e futuro*, Claudiana, Torino, 2016, p. 129 ss.; NICOLA FIORITA, *Immigrazione, diritto e libertà religiosa: per una prima mappatura*

Di seguito, si procederà ad esaminare la tutela giurisprudenziale dei diritti fondamentali dell'uomo attraverso un'analisi delle sentenze della giurisprudenza di merito e dell'orientamento innovativo e maggiormente garantista segnato, invece, dalla Corte di Cassazione.

2. Il quadro normativo in tema di libertà religiosa nell'ordinamento cinese

Il sensibile aumento delle richieste di asilo da parte di cittadini di nazionalità cinese rende opportuno un sintetico richiamo alla regolamentazione giuridica dell'ordinamento sinico relativamente alla tutela della libertà religiosa e ai rapporti con le comunità religiose.

L'articolo 36 della Costituzione cinese del 1982 prevede che i cittadini cinesi godano della “*freedom of religious belief*”², proibisce discriminazioni fondate sulla religione e vieta agli organi dello Stato, ad organizzazioni pubbliche o a singoli individui di costringere qualcuno a credere o a non credere in un particolare credo religioso.

Il quadro normativo incidente sulla libertà religiosa va letto, in una visione sistematica, con l'articolo 24 della Costituzione. Quest'ultimo, infatti, prevede che spetti allo Stato l'educazione del popolo alla moralità e agli alti ideali al fine di rafforzare la costruzione di una società socialista; l'educazione al patriottismo, al collettivismo, al materialismo storico e dialettico al fine di combattere le «*decadent ideas*» e l'insegnamento del materialismo dialettico e storico, ossia dell'ateismo, che ne è una componente indispensabile³.

Appare di una certa problematicità interpretativa la formula linguistica uti-

d'indagine; GIUSEPPE D'ANGELO, *Diritti fondamentali e condizione dello straniero alla luce dell'ampia declinazione assunta dal diritto di libertà religiosa nell'odierno quadro costituzionale: spunti problematici dalla più recente giurisprudenza in tema di ricongiungimento familiare e rilascio del permesso di soggiorno*, in VALERIO TOZZI, MARCO PARISI (a cura di), *Immigrazione e soluzioni legislative in Italia e Spagna. Istanze autonomistiche, società multiculturali, diritti civili e di cittadinanza*, Editrice Agr, Campobasso, 2007, pp. 285-311 e pp. 159-181.

² “*Freedom of religious belief*” è la traduzione ufficiale della Costituzione Cinese, http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/2007-11/15/content_1372964.html.

³ «*The State strengthens the building of a socialist society with an advanced culture and ideology by promoting education in high ideals, ethics, general knowledge, discipline and the legal system, and by promoting the formulation and observance of rules of conduct and common pledges by various sections of the people in urban and rural areas.*

The State advocates the civic virtues of love of the motherland, of the people, of labour, of science and of socialism. It conducts education among the people in patriotism and collectivism, in internationalism and communism and in dialectical and historical materialism, to combat capitalist, feudal and other decadent ideas», cfr. http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/2007-11/15/content_1372963.htm; SONGFENG LI, *Freedom in handcuffs: religious freedom in the Constitution of China*, in *Journal of Law and Religion*, vol. 35, n. 1, 2020, p. 123 ss.

lizzata dall'articolo 36, che limita la protezione della libertà religiosa in relazione alle «*normal religious activities*»⁴. La terminologia appare indeterminata dal punto di vista giuridico poiché lascia ampio spazio di discrezionalità all'autorità politica nel discriminare tra attività religiose da considerare protette ed attività da considerare, invece, quali minacce alla pace e all'armonia sociale⁵.

Ad integrare tale quadro costituzionale intervengono altre due fonti normative: il *Document No. 19 – The Basic Viewpoint and Policy on the Religious Question during Our Country's Socialist Period*⁶ e il *Regulations on Religious Affairs*, approvato dal Consiglio di Stato nel 2004 e da ultimo aggiornato nel 2018⁷.

Quanto al primo, esso rappresenta il documento base in ordine alla questione religiosa in Cina e trova applicazione in relazione alle cinque religioni riconosciute nel Paese, ovverosia il Buddhismo, il Taoismo, il Cattolicesimo, il Protestantismo e l'Islam, nonché alle otto organizzazioni religiose patriottiche nazionali⁸. In tale documento, la religione viene vista come un prodotto storico, destinato a scomparire gradualmente e spontaneamente dalla storia dell'umanità «grazie al costante e progressivo sviluppo del socialismo e del comunismo, e non appena tutti i loro obiettivi saranno stati raggiunti»⁹.

⁴Testualmente, «*The state shall protect normal religious activities*», http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/2007-11/15/content_1372964.html.

⁵ Cfr. JOANN PITTMAN, *Religious Policies in China: Defining Normal*, in *ChinaSource (blog)*, December 3, 2013, <https://www.chinasource.org/resource-library/articles/religious-policies-in-china-defining-normal>; CAROLYN MAREE EVANS, *Chinese Law and the International Protection of Religious Freedom*, in *Journal of Church and State*, vol. 44, n. 4, 2002, p. 749 ss; JOHN TONG, *The Church from 1949 to 1990*, in EDMOND TANG, JEAN-PAUL WIEST (a cura di), *The Catholic Church in Modern China: Perspectives*, Wipf and Stock, Eugene, Oregon, 2013, pp. 7–27 e p. 18.

⁶ Consultabile al seguente link https://www.globaleast.org/wp-content/uploads/2020/02/Document_no_19_1982.pdf.

⁷ Consultabile al seguente link https://www.chinalawtranslate.com/en/religious-affairs-regulations-2017/#_Toc492576014.

⁸ Queste ultime sono: l'Associazione buddhista cinese, l'Associazione taoista cinese, l'Associazione islamica cinese, l'Associazione patriottica della Chiesa cattolica cinese, la Commissione amministrativa della Chiesa cattolica cinese, il Collegio dei Vescovi cattolici cinesi, la Chiesa patriottica protestante delle tre autonomie e l'Assemblea dei cristiani cinesi. In argomento, cfr. STEFANO TESTA BAPPENHEIM, *La "questione religiosa" per il Partito Comunista Cinese dopo la "Rivoluzione culturale"*, in BRUNO FABIO PIGHIN (a cura di), *Chiesa e Stato in Cina: dalle imprese di Costantini alle svolte attuali*, Marcianum Press, Venezia, 2010, p. 175 ss.; ID., *Rerum cognoscere causas: la Weltanschauung marxista-leninista e la questione religiosa nella Cina d'oggi*, in *Diritto e Religioni*, n. 2, 2009, p. 431 ss.; ID., *Il diritto ecclesiastico in Cina in costante e continua evoluzione: le nuove misure amministrative per gruppi religiosi*, in *Ephemerides iuris canonici*, fasc. 2, 2020, p. 619 ss.; PITTMAN POTTER, *Belief in Control: Regulation of Religion in China*, in *The China Quarterly*, 2003, p. 317 ss.; BEATRICE LEUNG, *China's Religious Freedom Policy: The Art of Managing Religious Activity*, in *The China Quarterly*, 2005, p. 894 ss.

⁹Cfr. STEFANO TESTA BAPPENHEIM, *Rerum cognoscere causas: la Weltanschauung marxista-leninista*

Ciò nonostante, si afferma che «è assurdo e dannoso usare semplicemente la costrizione in rapporto alle questioni ideologiche e spirituali del popolo» in quanto, fintanto che si permanga nel perimetro delle «*normal religious activities*», queste ultime possono essere liberamente esercitate, senza divieto.

Un ruolo fondamentale nella concreta esplicazione della politica della libertà religiosa viene poi attribuito alle organizzazioni religiose patriottiche, il cui compito fondamentale è individuato dal *Document No. 19* «nell'affiancare il Partito ed il Governo nell'applicazione della politica della libertà religiosa, aiutare le masse di fedeli e di persone in gruppi religiosi, rafforzare i loro sentimenti patriottici e socialisti, rappresentare i legittimi diritti ed interessi dei gruppi religiosi, organizzare attività religiose normali e corrette, ed occuparsi correttamente delle questioni religiose. Tutte le organizzazioni religiose patriottiche devono sottostare alle guida del Partito e del Governo».

Al contempo, nel *Document No. 19* vengono fortemente stigmatizzate tutte quelle «attività criminali e controrivoluzionarie sotto il pretesto della religione», con l'espressa menzione a «pratiche superstiziose», a «maghi», a «streghe» e a «tutti quelli che si guadagnano da vivere con l'astronomia, la fisiognomica, la predizione del futuro e la geomantica».

Quanto al *Regulations on Religious Affairs*, la parte dedicata ai principi generali si apre con l'espresso riferimento al mantenimento dell'«armonia religiosa e [dell'] armonia sociale»¹⁰. Quest'ultima viene, poi, richiamata più volte quale obiettivo di fondo della regolamentazione in materia religiosa e la cui tutela conduce a legittimare controlli penetranti da parte del governo sulle attività religiose che possono potenzialmente turbare l'ordine pubblico, prevedendosi restrizioni sull'istruzione religiosa, sull'edificazione, sull'accesso ai luoghi di culto e sulle celebrazioni. L'art. 45 del *Regulations on Religious Affairs* prescrive, inoltre, che le pubblicazioni religiose non debbano distruggere l'*armonia* tra i cittadini né intaccare l'*armonia* tra le religioni o l'*armonia* interna di una religione. È poi vietato predicare, sostenere o sovvenzionare l'estremismo religioso nonché strumentalizzare la religione per intaccare l'unità nazionale, dividere il Paese o condurre attività terroristiche. Come nel caso delle «*normal religious activities*», anche qui il riferimento ai principi dell'armonia e della pace sociale è dotato di un elevato grado di indetermi-

e la questione religiosa nella Cina d'oggi, cit., p. 436; SONGFENG LI, *op. cit.*, p. 121 ss.

¹⁰ La normativa ha l'obiettivo di mantenere l'armonia religiosa e sociale (art. 1). Sui cittadini religiosi incombe il dovere di mostrare rispetto reciproco e vivere in armonia (art. 2, § 3), nonché il dovere di rispettare la Costituzione, le leggi, i regolamenti e praticare i valori fondamentali socialisti, salvaguardando l'unità nazionale, l'armonia religiosa e la stabilità sociale. Lo Stato protegge le normali attività religiose, guidandone l'adattamento alla società socialista. (art. 4, § 1 e 2), cfr. https://www.chinalawtranslate.com/en/religious-affairs-regulations-2017/#_Toc492576014.

nazione giuridica, la cui precisazione definitoria è ancora una volta rimessa all'assoluta ed insindacabile discrezionalità dell'autorità politica.

Il concetto di “società armoniosa” o di “armonia sociale” è stato elaborato nel 2004 dal XVI Comitato centrale del Partito Comunista Cinese e, come si vede, rappresenta il *leitmotiv* della politica governativa cinese in materia religiosa. Esso rappresenta il parametro rispetto al quale orientare la regolamentazione religiosa nello Stato socialista ed in base al quale la religione viene considerata come elemento strumentale allo sviluppo dell'armonia sociale e alla realizzazione dell'obiettivo socialista dell'uguaglianza e della giustizia sociale.

Per quanto riguarda il concreto sistema delle relazioni istituzionali tra Stato e confessioni religiose in Cina, si è osservato che esso si ispira ad una logica di *cerchi concentrici*, il cui punto centrale è rappresentato dall'autorità politica. A partire da questo cardine si snodano tre circonferenze, cui corrispondono differenti gradi di tutela a seconda della loro vicinanza o lontananza rispetto ad esso.

In prossimità del punto centrale troviamo le cosiddette Chiese patriottiche, che rappresentano le organizzazioni religiose che hanno ottenuto il riconoscimento statale, considerate meritevoli di godere di una serie di garanzie e vantaggi. Difatti, il *Regulations on Religious Affairs* riconosce alle sole organizzazioni religiose inserite nello specifico registro pubblico la possibilità di offrire servizi religiosi, di possedere proprietà, di pubblicare letteratura, di formare e scegliere il clero, di raccogliere donazioni e di godere di un trattamento fiscale preferenziale, purché le relative attività possano qualificarsi come «*normal religious activities*» ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione¹¹.

La seconda sfera è rappresentata dal confucianesimo e dalle *domestic churches* cristiane, che sono considerate dal *Document No. 19* “tollerabili”, evidentemente in quanto caratterizzate da un minor grado di istituzionalizzazione¹² e, per tale motivo, non rappresentanti una effettiva minaccia per il

¹¹ «When the PRC was formed, some established religions were tolerated in China in order to preserve some aspects of the social status quo. The Chinese government recognized the five traditional religions—namely, Buddhism, Taoism, Islam, Catholicism, and Protestantism—and established a system to control the institutions of the religions it had recognized. The Chinese government affords protection to the five officially sanctioned religions through five separate organizations: the Buddhist Association of China, the Chinese Taoist Association, the Islamic Association of China, the Protestant Three-Self Patriotic Movement, and the Chinese Patriotic Catholic Association.» PING XIONG, *Freedom of Religion in China under the Current Legal Framework and Foreign Religious Bodies*, in *BYU Law Review, Religion Democracy and Civil Society*, iss. 3, 2013, p. 607.

¹² ADAM YUET CHAU, *The “Religion Sphere” (zongjiaojie) in the Construction of Modern China*, nel vol. ADAM SCOTT GREGORY, STEFANIA TRAVAGNIN (a cura di), *Concepts and Methods for the Study of Chinese Religions II: Intellectual History of Key Concepts*, De Gruyter, Berlino, 2020, p. 155 ss.

potere centrale e per la sua stabilità¹³. Rispetto alle *house churches* cristiane, il *Document No. 19* precisa, tuttavia, quanto segue: «Per quanto riguarda i Protestanti che si riuniscono all'interno di case per praticare servizi di culto, in linea di principio ciò non dovrebbe essere consentito, tuttavia tale divieto non dovrebbe essere applicato in modo eccessivamente rigido. Piuttosto, i membri delle organizzazioni religiose patriottiche [in questo caso, la Chiesa patriottica protestante delle tre autonomie] dovrebbero, con sforzi speciali, tentare di persuadere la massa dei credenti religiosi ad adottare soluzioni più appropriate»¹⁴.

Infine, nella terza sfera, troviamo i nuovi movimenti religiosi e correnti non patriottiche di cristianesimo, tra cui rientrano i cosiddetti *xie jiao*, insegnamenti eterodossi fortemente avversati in quanto potenzialmente lesivi dell'ordine pubblico e dell'armonia sociale¹⁵. Difatti, a seguito delle proteste poste in essere alla fine degli anni Novanta dagli appartenenti al diffuso movimento religioso del *Fǎlúngōng* e della successiva persecuzione dei suoi membri¹⁶, l'articolo 300 del Codice penale cinese del 1997 (emendato nel 2015¹⁷)

¹³ E però, le *domestic churches* hanno subito forme di repressione nel corso degli anni a causa del comune obiettivo di resistere al controllo del governo sulla vita religiosa dei propri cittadini e sulle questioni spirituali. In seguito all'accentramento del controllo sulla religione da parte del PCC a partire dal 1949, nei primi anni del 1950 la Riforma Agraria Cinese chiuse e/o distrusse molte chiese rurali. Pertanto, i cristiani che volevano continuare ad incontrarsi furono costretti ad organizzare degli incontri segreti nelle proprie case. Quanto alle chiese urbane, i leader cristiani vedevano la Chiesa patriottica protestante delle tre autonomie quale strumento del governo per controllare le chiese e scelsero di organizzare privatamente i propri incontri. Per tale motivo, le chiese costituite al di fuori di tale Chiesa patriottica protestante vennero denominate “*house churches*” e, verso la metà del 1950, tutti i leader di spicco che vi avevano resistito vennero perseguitati e le loro chiese bandite, cfr. MAY CHENG, *House Church Movements and Religion Freedom in China*, in *China: An International Journal*, NUS Press Pte Ltd, I, n. 1, 2003, p. 27 ss.; NICO TONTI, *Un Paese, più sistemi. L'impatto della politica ecclesiastica cinese sulla giurisprudenza di legittimità italiana in merito ai religious refugees*, in *federalismi.it*, n. 11, 2023, p. 259; ADAM YUET CHAU, *op. cit.*, p. 155 ss.

¹⁴ «As for Protestants gathering in homes for worship services, in principle this should not be allowed, yet this prohibition should not be too rigidly enforced. Rather, persons in the patriotic religious organizations should make special efforts to persuade the mass of religious believers to make more appropriate arrangements.», cfr. https://www.globaleast.org/wp-content/uploads/2020/02/Document_no_19_1982.pdf

¹⁵ MASSIMO INTROVIGNE, *Religión, “sectas” y control social en la China de Xi Jinping*, in *Revista Internacional de Estudios Asiáticos*, I, 2022, p. 41 ss.

¹⁶ Per una panoramica sulla natura del movimento del *Fǎlúngōng*, si veda EDWARD IRONS, *Falun Gong and the Sectarian Religion Paradigm*, in *Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions*, vol. 6, iss. 2, 2003, p. 244 ss., consultabile all'indirizzo web <https://omnilogos.com/falun-gong-and-sectarian-religion-paradigm/>. Sebbene sia discussa la qualifica di “religione” di tale movimento, il mondo occidentale ha considerato il *Fǎlúngōng* come una religione a tutti gli effetti e ha fortemente condannato la violazione della libertà religiosa dei suoi partecipanti perpetrata dalla Cina, cfr. SONGFENG LI, *op. cit.*, p. 114.

¹⁷ Si riportano, di seguito, entrambe le versioni: «Whoever organizes or uses superstitious sects

ha introdotto il reato di «uso di *xie jiao*», ufficialmente tradotti come *evil cults* nella versione del 1997¹⁸. Tale fattispecie è punibile con pene detentive che vanno dai tre ai sette anni e, a seconda della gravità, talvolta il minimo edittale non è inferiore ai sette anni¹⁹.

or secret societies or evil religious organizations [xie jiao], or uses feudal superstition to undermine enforcement of the state's laws or administrative regulations shall be sentenced to fixed-term imprisonment of not less than three years and not more than seven years. If the circumstances are especially serious, the offender shall be sentenced to fixed-term imprisonment of not less than seven years.

Whoever organizes or uses superstitious sects or secret societies or evil religious organizations [xie jiao], or uses feudal superstition to deceive another person and causes death of the person shall be punished according to the provisions of the preceding paragraph.

Whoever organizes or uses superstitious sects or secret societies or evil religious organizations [xie jiao], or uses feudal superstition to rape a woman or defraud property shall be decided a crime and punished respectively according to the provisions of Article 236 and Article 266 of this Law» [1997] cfr. <http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/clotproc3611>;

«Whoever organizes or utilizes any superstitious sect, secret society, or cult organization [xie jiao] or uses superstition to sabotage the implementation of any law or administrative regulation of the state shall be sentenced to imprisonment of not less than three years but not more than seven years in addition to a fine; if the circumstances are especially serious, be sentenced to imprisonment of not less than seven years or life imprisonment in addition to a fine or forfeiture of property; or if the circumstances are minor, be sentenced to imprisonment of not more than three years, criminal detention, surveillance or deprivation of political rights in addition to a fine or be sentenced to a fine only.

Whoever organizes or utilizes any superstitious sect, secret society, or cult organization [xie jiao] or uses superstition to cheat any other person, which leads to the person's serious injury or death shall be punished in accordance with the provisions of the preceding paragraph.

Whoever also commits the crime of raping a woman or swindling any person of his or her property while committing a crime as mentioned in paragraph 1 shall be punished according to the provisions on the joinder of penalties for plural crimes» [2015] cfr. <http://ceolaws.net/html/criminal/201705164156.html>.

¹⁸ Alcuni studiosi hanno fatto notare come, da un punto di vista filologico, sarebbe più corretto parlare di «heterodox teachings», cfr. MASSIMO INTROVIGNE, *Religión, "sectas" y control social en la China de Xi Jinping*, cit., p. 43. Inoltre, diverse decisioni giudiziarie continuano a citare la versione del 1997, ignorando l'emendamento del 2015, che ha sostituito la formula «*evil religious organizations*» con «*cult organization*», cfr. MASSIMO INTROVIGNE, *Article 300: CCP's Secret Weapon of Religious Persecution. A study of 200 court decisions published in the scholarly Journal of CESNUR demonstrates that living a normal religious life in a banned group is enough to go to jail in China*, 10 aprile 2019, <https://bitterwinter.org/article-300-cpcs-secret-weapon-of-religious-persecution/>; EDWARD IRONS, *The List: The Evolution of China's List of Illegal and Evil Cults*, in *The Journal of CESNUR*, vol. 2, iss. 1, 2018, p. 34.

¹⁹ Dal punto di vista del giurista occidentale, a sconcertare non è soltanto l'evidente sproporzione tra offensività della condotta e quantum sanzionatorio, ma anche e soprattutto la carenza di sufficiente determinatezza legislativa della fattispecie. Una simile genericità del precetto non può dirsi superata nemmeno a seguito dell'ufficiale interpretazione di tale articolo, avvenuta nel 2017 ad opera della Corte Suprema del popolo della Repubblica Cinese, con cui si chiarisce che il reato include anche lo svolgimento di attività religiose generalmente percepite come normali, come partecipare a riunioni o ad assemblee, fare proselitismo tra parenti e colleghi di lavoro e persino avere in casa un certo quantitativo di libri o video relativi ad uno *xie jiao*. Per una precisa analisi penalistica intorno all'articolo 300 del Codice penale cinese e per un'indagine sulla relativa interpretazione effettuata dalla magistratura sinetica, si vedano MASSIMO INTROVIGNE, JAMES RICHARDSON, ROSITA SORYTE, *Would the Real Article 300 Please Stand Up? Refugees from Religious Movements Persecuted as Xie Jiao in China: The Case*

Così, tutte quelle associazioni religiose che non godono del beneplacito del governo si trovano costrette a subire un destino di illegittimità e di clandestinità²⁰. In questo senso, occorre menzionare la frequente ricorrenza di severe violazioni della libertà religiosa, con persone che hanno perso il proprio lavoro, che sono state arrestate, sottoposte arbitrariamente a detenzione o, in alcuni casi, a tortura e persino ad uccisione in ragione del proprio credo religioso.

Tali violazioni sono state oggetto di numerosi *report* internazionali, da ultimo quello dell'*Office of International Religious Freedom* dell'*U.S. Department of State* relativo all'anno 2022²¹, nonché di una proposta di risoluzione del Parlamento Europeo nel 2019. Con tale ultima proposta, il Parlamento ha manifestato profonda preoccupazione per il clima sempre più repressivo

of The Church of Almighty God, in The Journal of CESNUR, vol. 3, iss. 5, 2019, p. 13 ss.; MASSIMO INTROVIGNE, *Article 300: CPP's Secret Weapon of Religious Persecution*, cit.; EDWARD IRONS, *The List: The Evolution of China's List of Illegal and Evil Cults*, cit., p. 33 ss.

²⁰ Sul versante sociologico, si è peraltro constatato come tale situazione di iper-regolamentazione del fenomeno religioso vada a creare una sorta di modello tripartito di "mercato", così suddiviso: un red market, relativo alle religioni riconosciute, un grey market, relativo alle religioni la cui legalità risulta ambigua ed un black market, relativo alle religioni ufficialmente vietate. Secondo gli studi, circa cento milioni di cinesi farebbero parte del red market, mentre circa duecento sarebbero attratti nel black market; circa un miliardo, invece, risulterebbe privo di appartenenza ad alcun credo religioso. Se questo dato parrebbe condurre alla deduzione per cui in Cina una fetta considerevole della società cinese sarebbe non religiosa, si è sottolineato che, in realtà, una considerevole fetta di tale miliardo di "non aderenti" farebbe, invece, parte del grey market del fenomeno religioso, restando di fatto privo di sufficiente protezione legale per professare liberamente la propria fede religiosa, così FENGGANG YANG, *The Red, Black, and Gray Markets of Religion in China*, in *The Sociological Quarterly*, vol. 47, n. 1, 2006, p. 97.

²¹ U.S. Department of State, Office of International Religious Freedom, *International Religious Freedom Report for 2022, China* <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2023/05/441219-CHINA-2022-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf>. Tra gli altri, si vedano. U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labour, *International Religious Freedom Report for 2018, China (Includes Tibet, Xinjiang, Hong Kong, and Macau)*, July 24, 2019, [Xi Jinping's Religious Freedom Policy vs Human Rights, in *Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations: An International Journal*, vol. 4, n. 2, July/Aug, 2018, p. 379 ss.; SONGFENG LI, *op. cit.*, p. 114; "Chinese Government Accused of Burning Crosses in Christian Crackdown," CBS News, March 10, 2016, <https://www.cbsnews.com/news/china-communist-party-crackdown-on-christians-religious-freedom/>. <https://www.nytimes.com/2018/01/12/world/asia/china-church-dynamite.html>; <https://www.ucasnews.com/news/china-arrests-leaders-of-evangelical-church-demolished-in-2018/93639>.](https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/china-includes-tibet-xinjiang-hong-kong-and-macau/xinjiang/#:~:text=Multiple%20media%20and%20NGOs%20estimated,them%20to%20forced%20disappearance%2C%20torture%2C;Human Rights Watch,)

nei confronti delle comunità religiose in Cina, sollecitando l'Unione Europea a monitorare da vicino la situazione ed invitando le autorità cinesi a porre fine alle campagne contro le congregazioni e le organizzazioni cristiane, alle molestie nei confronti dei ministri di culto e alla demolizione delle chiese, affinché venga data effettiva attuazione al diritto costituzionale che riconosce e garantisce la libertà di credo religioso a tutti i cittadini cinesi, senza discriminazioni²².

3. Persecuzione e discriminazione in alcune pronunce della giurisprudenza di merito italiana

L'art. 1, par. 2 della Convenzione di Ginevra del 1951 stabilisce che lo *status* di rifugiato vada riconosciuto a colui che abbia il giustificato timore di subire persecuzioni in ragione della sua razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche. Il *Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato*, redatto dall'UNHCR nel 1979, e le successive *Linee guida sulla protezione internazionale* del 2004, hanno contribuito a precisare la posizione giuridica del richiedente asilo per motivi religiosi, delineando ermeneuticamente il concetto di persecuzione religiosa. Quest'ultima non si identifica in qualsiasi limitazione stabilita dalla legge per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica o bilanciamento con altri diritti o libertà, ma in una violazione talmente grave da oltrepassare i limiti imposti dall'art. 18, comma 3 del Patto sui diritti civili e politici. Pertanto, sebbene i motivi sottesi alla presentazione delle domande d'asilo per il timore di subire persecuzioni religiose spesso integrino forme di

²² La proposta di risoluzione è consultabile al seguente link https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2019-0255_EN.html. Con riguardo al caso degli Uiguri, una delle minoranze etniche presenti nella regione dello Xinjiang, si vedano ADRIAN ZENZ, *Beyond the camps: Beijing's long-term scheme of coercive labor, poverty alleviation and social control in Xinjiang*, in *Journal of Political Risk*, vol. 7, n. 12, 2019, <https://www.jpolorisk.com/beyond-the-camps-beijings-long-term-scheme-of-coercive-labor-poverty-alleviation-and-social-control-in-xinjiang/>; ID., *Brainwashing, police guards and coercive internment: Evidence from Chinese government documents about the nature and extent of Xinjiang's "vocational training internment camps."*, in *Journal of Political Risk*, vol. 7, n. 7, 2019, <https://www.jpolorisk.com/brainwashing-police-guards-and-coercive-internment-evidence-from-chinese-government-documents-about-the-nature-and-extent-of-xinjiangs-vocational-training-internment-camps/>. Immagini satellitari e interviste con ex detenuti hanno documentato l'esistenza di circa trecento prigioni e centri di detenzione costruiti a Xinjiang dal 2017, cfr. MEGHA RAJAGOPALAN, ALISON KILLING, CHRISTO BUSCHER, *China secretly built a vast new infrastructure to imprison Muslims*, *BuzzFeed News*, <https://www.buzzfeednews.com/article/meghara/china-new-internment-camps-xinjiang-uyghurs-muslims/>. Con riguardo alla particolare situazione dello Xinjiang, cfr. STEFANO TESTA BAPPENHEIM, *Il diritto ecclesiastico in Cina in costante e continua evoluzione: le nuove misure amministrative per gruppi religiosi*, cit., pp- 630-634.

discriminazione, non può dirsi che ogni discriminazione riesca a raggiungere quel livello di gravità tale da poter condurre al riconoscimento dello *status* di rifugiato²³.

Si tratta, in realtà, di margini definitivi piuttosto labili ed ambigui, dietro ai quali si affaccia una vasta *grey zone* che rischia di tradursi in una discrezionalità foriera di arbitri ingiustificati²⁴. Invero, dalla perimetrazione giurisprudenziale del confine tra discriminazione e persecuzione deriva il conseguente riconoscimento o meno dello *status* di rifugiato, per cui appaiono di tutta evidenza i rischi che interpretazioni eccessivamente restrittive del concetto di persecuzione possono determinare nell'attribuzione di appropriate garanzie a chi teme di essere perseguitato per il proprio credo religioso.

Al riguardo, appare interessante l'analisi dell'evoluzione giurisprudenziale italiana in rapporto al riconoscimento dello *status* di rifugiato dei cittadini cinesi. Se, inizialmente, la giurisprudenza di merito italiana si è caratterizzata per una certa oscillazione con riguardo all'ampiezza del concetto di persecuzione, ad oggi sembra aver conquistato spazio un orientamento "restrittivo" sul riconoscimento di effettive condotte persecutorie da parte delle autorità cinesi. In particolare, nelle diverse pronunce, si afferma che non è possibile stabilire l'esistenza di atti persecutori da parte del governo cinese in quanto non soltanto la Costituzione protegge la libertà religiosa di ogni cittadino, ma la normativa prevede altresì la possibilità di esercitare tale libertà nell'ambito dei culti autorizzati dall'autorità politica, ossia nel perimetro di legittimità disegnato attorno alle cosiddette Chiese patriottiche. L'eventuale repressione morale, socioculturale e, per quanto concerne gli *xie jiao*, anche penale, cui possono essere sottoposti i culti religiosi non riconosciuti non integrerebbe una condotta persecutoria, violenta e generalizzata, in quanto i cittadini cinesi sarebbero liberi di rientrare nel proprio Paese e di esercitare liberamente uno dei culti registrati, senza rischio di minaccia o di repressioni di sorta²⁵. Il

²³ Cfr. ANGELO LICASTRO, *op. cit.*, p. 30, il quale afferma che «Solo gravi forme di ostilità, attuate o minacciate nel paese di origine, verso le credenze fideistiche (positive o negative) dell'individuo o di un gruppo, possono giustificare il ricorso all'istituto disciplinato dalla Convenzione di cui quest'anno si celebra il 70° anniversario. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite e la Corte di giustizia ci dicono che la gravità della violazione di questo diritto non dipende necessariamente dall'interferenza con il suo "nucleo duro", ma restano margini di incertezza e ambiguità in questo tipo di affermazioni».

²⁴ Cfr. JONATHAN MIAZ, *Asylum decision-making and discretion: types of room for maneuver in refugee "status" determination*, in *Sociologia del diritto*, fasc. 3, 2021, p. 114 ss., secondo cui il processo di determinazione dello *status* di rifugiato «involves a number of uncertainties that are notably related to the ambiguities of the legal definition of the refugee and to the assessment of the credibility of asylum claims, and that enable a large degree of discretion».

²⁵ *Ex multis*, Corte app. Roma, sent. 5 gennaio 2021, n. 7; Corte app. Roma, sent. 4 febbraio 2021, n. 856; Corte app. Roma, sent. 12 febbraio 2021, n. 1107; Corte app. Roma, sent. 23 febbraio 2021,

corollario di un simile approccio interpretativo è rappresentato dalla fallacia in base alla quale i cittadini cinesi sarebbero affetti da una sorta di timore soggettivo di essere perseguitati per motivi religiosi, senza che tale paura trovi sostegno in circostanze oggettive, come testimonierebbe l'estrema facilità con cui i ricorrenti cinesi espatriano, dotati di regolare passaporto e di visto d'ingresso e senza subire controlli alla frontiera.

Nonostante il già citato *report* dell'*U.S. Department of State* abbia evidenziato l'esistenza, in Cina, di molteplici violazioni della libertà religiosa, è possibile notare come le argomentazioni seguite dai giudici di merito italiani si rinvergono anche nella giurisprudenza federale delle Corti d'appello statunitensi, dinanzi alle quali giungono numerose le richieste di revisione delle decisioni del *Board of Immigration Appeals (BIA)*, a loro volta confermate delle precedenti delibere negative dell'*Immigration Judge (IJ)* in punto di riconoscimento dello *status* di rifugiato²⁶. Nonostante le narrazioni dei richiedenti asilo facciano emergere una realtà di fatto persecutoria, caratterizzata da irruzioni di polizia durante le riunioni delle *domestic churches*, percosse, detenzioni e periodici controlli – quali l'obbligo di presentarsi dinanzi agli organi di polizia e firmare documenti attraverso cui i soggetti assumono l'impegno di non trovarsi mai più coinvolti nelle pratiche dei culti non registrati – anche i giudici statunitensi richiamano, quali presupposti per il rigetto delle domande d'asilo, elementi quali: la mancata richiesta di cure mediche da parte dei soggetti a seguito delle presunte percosse e lesioni; il mancato coinvolgimento delle Autorità; la breve durata della detenzione e la lieve entità delle connesse offese psico-fisiche subite; la possibilità di uscire dal Paese con regolare passaporto; la possibilità di esercitare liberamente il proprio credo religioso aderendo ad una delle chiese registrate o, eventualmente, addirittura l'eventualità di trasferirsi in aree in cui le *domestic churches* sono più ampiamente “tollerate”.

n. 1426; Corte app. Roma, sent. 26 febbraio 2021, n. 1502; Corte app. Roma, sent. 20 ottobre 2020, n. 5080; Corte app. Roma, sent. 17 luglio 2020, n. 3568; Corte app. Roma, sent. 15 gennaio 2020, n. 241. Quanto alle decisioni contrarie, cfr. Trib. di Bologna, decreto 18 gennaio 2020, n. 454, con cui si è riconosciuto lo status di rifugiato ad una richiedente asilo cinese poiché, se fosse tornata nel proprio Paese, sarebbe stata esposta al rischio di «subire limitazioni nell'esercizio della propria libertà religiosa ed addirittura di essere arrestata, a causa dei controlli che vengono praticati – seppure con diffusione ed intensità varia a seconda dei gruppi religiosi – nei confronti degli appartenenti alle house churches. Il rischio si spinge sino a quello di essere imprigionata perché appartenente ad un gruppo religioso non riconosciuto».

²⁶ *Xiaodong Li v. Gonzales*, U.S. Court of Appeals, 5th Cir., 2005; *Ting Xue v. Lynch*, U.S. Court of Appeals, 10th Cir., n. 15-9540, 2017; *Yan Zhang v. Sessions*, U.S. Court of Appeals, 8th Cir., n. 15-3169, 2017; *Yan Lin Zhang v. Sessions*, U.S. Court of Appeals, 2th Cir., n. 15-3316, 2017; *Xiaojie He v. Garland*, U.S. Court of Appeals, 8th Cir., n. 20-1328, 2022; *Yiyang Zhang v. Garland*, U.S. Court of Appeals, 2th Cir., n. 19-3420, 2022.

In tal modo, la prova dell'esistenza di condotte persecutorie va a gravare interamente sul richiedente asilo, la cui domanda di protezione viene spesso negata, non essendo le condotte discriminatorie ritenute tali da configurarsi come persecuzioni, le quali ultime vengono considerate non sussistenti in virtù della possibilità di espatriare facilmente, con regolari documenti, o dell'autonoma e libera scelta di praticare un culto riconosciuto.

4. Il nuovo orientamento della Corte di Cassazione

Solo di recente si sta consolidando, al contrario, un diverso orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione in tema di domande d'asilo per motivi religiosi dei richiedenti cinesi, in senso maggiormente garantista dei diritti di libertà religiosa.

Nella sentenza n. 35102/2021²⁷, la Corte di Cassazione ha enucleato un principio di diritto – poi ribadito in altre decisioni –, in base al quale «in tema di *status* di rifugiato, e avuto riguardo alla libertà religiosa dello straniero, il D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, c. 2, lett. e, [...] deve interpretarsi nel senso che il timore va valutato sia alla luce del contenuto della legislazione sia della sua applicazione concreta da parte del paese d'origine, circa il rispetto dei limiti “interni” alla libertà religiosa che emergono dall'art. 19 Cost. e dell'art. 9 p. 2 CEDU, dovendo il giudice valutare se l'ingerenza da parte dello Stato di origine nella libertà della ricorrente di manifestare il proprio culto sia prevista dalla legge, sia diretta a perseguire uno o più fini legittimi ivi previsti, e costituisca una misura necessaria e proporzionata al perseguimento di tali fini». La Corte ha, così, ulteriormente sviluppato un suo precedente principio di diritto, in base al quale «Quando il richiedente la protezione internazionale o umanitaria allega il timore di essere soggetto, nel suo Paese di origine (o, se apolide, in quello di effettivo domicilio) ad una persecuzione a sfondo religioso, o comunque ad un trattamento umanamente degradante fondato su motivazioni a contenuto religioso (che rappresentano circostanze legittimanti lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria), il giudice di merito deve – nell'ambito del generale dovere di collaborazione istruttoria che contraddistingue i procedimenti in materia di protezione internazionale e umanitaria – condurre la valutazione sulla situazione interna del Paese di origine del richiedente indagando espressamente l'esistenza di fenomeni di tensione a contenuto religioso. Non assume, in tale valutazione, decisiva rilevanza il fatto che il

²⁷ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, sent. 17 novembre 2021, n. 35102.

richiedente la protezione internazionale non si sia rivolto alle Autorità locali per invocare tutela, o non abbia dedotto di averlo fatto, in quanto la decisione di non rivolgersi alle predette Autorità può derivare, in concreto, proprio dal timore di essere assoggettato, in ragione del suo credo religioso, ad ulteriori trattamenti persecutori o umanamente degradanti»²⁸.

Tali principi vengono ribaditi nella recente ordinanza n. 123/2023²⁹, emessa a seguito di ricorso promosso da una cittadina cinese appartenente al movimento religioso cristiano evangelico del “*Sheng Ming Liang*”, considerato completamente illegale in Cina e, come tale, vietato dal codice penale cinese. La ricorrente riferiva di aver deciso di abbandonare il proprio Paese per il timore delle gravi ripercussioni che l'appartenenza al proprio credo religioso avrebbe potuto determinare nella sua sfera personale. Ella denunciava l'illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva ritenuto che costituissero una forma di persecuzione la repressione governativa di un'associazione religiosa che non avesse richiesto e ottenuto la registrazione. Con il secondo motivo di ricorso, veniva, invece, dedotta la violazione o falsa applicazione del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 3 e 6, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27, del d.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21, art. 6 e della direttiva 2013/32/UE, art. 16, per non aver la sentenza ritenuto credibile il racconto della richiedente attraverso la conforme utilizzazione dei parametri stabiliti dalle disposizioni normative sopra richiamate.

La Corte di appello aveva preso atto dell'attuale situazione esistente in Cina con riguardo alla possibilità di professare culti diversi rispetto a quelli registrati, in particolare relativamente al capillare controllo esercitato dal governo cinese sulle associazioni religiose e sulle modalità di manifestazione del credo. Tuttavia, dalla mancata richiesta di registrazione del culto in questione, la Corte di appello ne deduceva l'inconfigurabilità di una situazione di persecuzione, posto che il culto stesso aveva scelto di operare al di là dei confini di legalità disegnati dalla legge cinese. Per quanto riguarda il secondo profilo, e sempre al fine di escludere la sussistenza in Cina di forme di persecuzione religiosa, il giudice d'appello aveva ritenuto non sufficientemente attendibile il racconto della richiedente, in virtù del fatto che la stessa era riuscita ad allontanarsi dal proprio Paese con rilascio del passaporto e regolare visto per l'espatrio.

La Corte di Cassazione, dopo aver richiamato il principio già affermato nella sentenza n. 35102/2021, ha precisato che «la repressione statale della

²⁸ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, sent. 8 novembre 2019, n. 28974.

²⁹ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI, ord. 4 gennaio 2023, n. 123.

libertà di professare liberamente il proprio culto, anche in forma associata, non può essere giustificata per il solo fatto di essere finalizzata a vietare le associazioni a carattere segreto». È indispensabile, quindi, che vengano assicurati ai cittadini cinesi livelli minimi di libertà religiosa anche laddove essi dovessero optare per l'esercizio di attività religiose segrete al fine di evitare le conseguenze lesive che potrebbero altrimenti subire sulla propria persona, così come risulta indispensabile che il giudice vada a sondare concretamente, e non in astratto, la necessità ed effettività del divieto governativo in relazione al movimento religioso oggetto del singolo caso³⁰.

In ulteriori decisioni, la Corte di Cassazione ha ritenuto del tutto infondato anche l'argomento secondo cui la libertà dei cittadini cinesi non sarebbe irragionevolmente compressa soltanto perché essi ben potrebbero esercitare la propria fede aderendo ad associazioni religiose registrate, evitando così il contrasto con le regole interne dello Stato cinese, in quanto ciò significherebbe violare quelle «decisioni scaturite dal foro interiore della persona, come tali inesigibili da parte di qualunque autorità dello Stato»³¹.

Aderire al percorso logico seguito dai giudici di merito significherebbe, peraltro, violare l'interpretazione (vincolante) resa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 29 aprile 2004 in relazione all'art. 2, lettera c), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, secondo cui il giudice chiamato ad esaminare la domanda d'asilo non può ragionevolmente aspettarsi che il richiedente rinunci, una volta tornato nel Paese d'origine, all'esercizio di quegli atti religiosi relativi al culto cui aderisce e i quali possono esporlo al concreto rischio di subire persecuzioni, semplicemente aderendo ad una delle religioni riconosciute dallo Stato³². Al fine di rafforzare ulteriormente la propria posizione, la Corte di Cassazione sostiene altresì che tale orientamento, seguito quasi pedissequamente dai giudici di merito, appaia addirittura evocare «giustificazioni alla base del fenomeno delle conversioni forzate da un credo religioso all'altro, storicamente verificatosi in Europa fino a tempi non lontani».

In conclusione, l'interpretazione restrittiva fatta propria dalla giurispru-

³⁰ Nello stesso senso, CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 10 febbraio 2023, n. 4137, la quale ha accolto il ricorso avverso la sentenza di rigetto della Corte d'appello di Roma che aveva escluso la sussistenza di una persecuzione nei confronti della ricorrente, cittadina cinese appartenente al movimento religioso cristiano evangelico "Almighty God", sulla base del fatto che era riuscita ad uscire facilmente dal proprio Paese attraverso regolare rilascio di passaporto e visto per l'espatrio.

³¹ Ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 6345/2021, richiamata, nelle sue enunciazioni di diritto, dalla sentenza della Corte di appello di Roma del 19 aprile 2022, n. 2553, che, accogliendo l'appello a seguito di rinvio e riformando l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, dichiarava il diritto del richiedente asilo allo *status* di rifugiato.

³² CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, Grande Sezione, sent. 5 settembre 2012, *Bundersrepublik De. c. altri*, <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=126364&doclang=IT>.

denza di merito andrebbe, quindi, a violare il nucleo fondamentale del diritto alla libertà religiosa, così come disegnato dagli articoli 19, 8, comma 1 della Costituzione e dall'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i quali riconoscono certamente la libertà dell'individuo di esercitare credi religiosi, singolarmente così come nell'ambito di una collettività, a prescindere dal riconoscimento governativo della religione di appartenenza, senza che possa subire ingiustificate lesioni dei suoi diritti fondamentali.

5. Conclusioni

I vari principi di diritto, enucleati nel corso degli ultimissimi anni da parte della Corte di Cassazione, si inseriscono nell'ambito di una più che opportuna azione nomofilattica volta ad orientare la giurisprudenza di merito verso una maggiore prudenza nei riguardi della tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, nella specie attinenti alla libertà religiosa.

I parametri elaborati risultano più che apprezzabili, ponendosi come un fondamentale punto di riferimento per i giudici di merito, a maggior ragione laddove si tenga presente che questi ultimi sono gli unici competenti a decidere in ordine alla credibilità del richiedente asilo. Difatti, secondo consolidata giurisprudenza, soltanto le corti territoriali possono stabilire se il narrato del richiedente risulti verosimile e credibile, essendo, quest'ultima, non una valutazione di diritto, bensì di fatto, come tale esclusa dal sindacato di legittimità della Corte di Cassazione³³.

In tale prospettiva, l'orientamento della Cassazione sottolinea la necessità di una maggiore prudenza nella valutazione delle domande d'asilo, attenzione che spesso può essere compromessa dall'eccessivo carico delle richieste, che spesso non consente di effettuare analisi precise ed esaurienti del caso concreto, dall'estrema complessità e specificità tecnica delle questioni affrontate e il conseguente rischio di distrazioni, insite nella necessità di mantenere un'attenzione costante, o dalla mancanza di sufficienti mezzi e strumenti, commisurati all'elevato grado di tipicità e tecnicismo delle questioni³⁴. Un

³³ *Ex multis*, CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, ord. 19 giugno 2020, n. 11965; CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, sent. 5 febbraio 2019, n. 3340; CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 27 giugno 2019, n. 17282.

³⁴ Cfr. JEROME VALLUY, *Rejet des exilés. Le grand retournement du droit de l'asile*, Editions du Croquant, coll. «Terra», 2009, p. 85, secondo cui «*Les séances sont surchargées et se déroulent sous une contrainte non dite, celle de la fatigue. Une séance nécessite une attention très soutenue notamment parce que l'on découvre complètement chaque dossier et des dossiers compliqués. L'attention doit être permanente. L'esprit ne peut s'échapper – et cela arrive! – sans que l'on perde la possibilité d'intervenir efficacement au sujet du dossier tant au stade de l'audition qu'au moment du délibéré.*».

caso esemplificativo di questi ultimi aspetti e sintomatico della necessità di richiamare i giudici di merito ad una più attenta analisi delle allegazioni e circostanze dedotte a sostegno della richiesta di protezione internazionale si può ricavare dall'ordinanza n. 4223/2023 della Corte di Cassazione³⁵. Con quest'ultima, il Supremo Consesso ha accolto il ricorso di un cittadino cinese avverso la sentenza di rigetto della Corte d'appello di Roma, con cui quest'ultima gli aveva negato ogni forma di protezione ritenendo, erroneamente, che il richiedente fosse di religione cattolica e che, quindi, in virtù dell'Accordo Provvisorio sulla nomina dei Vescovi³⁶, sottoscritto dal governo cinese e dalla Santa Sede nel 2018 e rinnovato nel 2022, vi fosse un regime di piena tolleranza nei confronti di tale religione. Ciò senza aver prestato sufficiente attenzione alle informazioni veicolate dalla narrazione del richiedente asilo, il quale aveva sottolineato di appartenere alla chiesa evangelica denominata “*Yin Xin Chen Yi*”, priva di riconoscimento governativo.

Per un'analisi sui profili di problematicità concernenti, in particolare, l'audizione del richiedente asilo, cfr. MAURIZIO VEGLIO, *Uomini tradotti. Prove di dialogo con i richiedenti asilo*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, fasc. 2, 2017, p. 1 ss.; FABIO QUASSOLI, CRISTINA UBOLDI, *La credibilità del richiedente protezione internazionale tra cultura del sospetto, intuizioni e dilemmi etici. Alcune riflessioni a partire da un'indagine sulle prassi operative delle commissioni territoriali*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, fasc. 2, 2020, p. 181 ss. Per quanto concerne il difficile giudizio di credibilità del racconto del richiedente asilo, cfr. ANGELO LICASTRO, *op. cit.*, p. 14 ss., il quale ha affermato « Se non si potrà, ancora una volta, appurare con certezza la sincerità o profondità delle convinzioni interiori del soggetto, [...] può essere ora maggiormente giustificato ogni sforzo dell'esaminatore (o del giudice) volto a escludere che il richiedente la protezione abbia cercato di precostituirsi ad arte le circostanze utili a ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato. In questo caso, nell'ambito dell'esame complessivo della posizione individuale, potrà essere utile (seppure, ancora una volta, non sempre o non necessariamente risolutivo) appurare, ad esempio, se il richiedente abbia almeno una qualche familiarità con gli elementi di base della sua nuova religione, o se sia effettivamente importante per lui compiere quella determinata pratica religiosa severamente vietata nel Paese di origine. E andrà, per quanto possibile, accertato, nel caso delle domande di carattere “teologico” o “dottrinale”, che non si tratti di una conoscenza derivata da appositi studi opportunisticamente condotti, o che solo da questo tipo di studi possa essere stata desunta l'importanza di quella pratica. Questo tipo di rischi sono molto più contenuti nel caso di domande “narrative”, che puntano a conoscere l'esperienza religiosa del soggetto (ad esempio la frequentazione dei luoghi di culto), avente una concreta esteriorizzazione e quindi in qualche modo oggettivamente verificabile. Anche nel caso in cui la conversione si sia limitata, di fatto, a una condivisione ideale di un determinato credo fideistico (ha riguardato cioè soltanto la religione intesa come credo), senza essere accompagnata da una specifica appartenenza o affiliazione a una determinata comunità religiosa, il richiedente la protezione internazionale è tenuto comunque a comprovare in maniera credibile le sue affermazioni relative al credo religioso posseduto, presentando elementi che consentano all'autorità competente di assicurarsi della loro veridicità».

³⁵ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ordinanza 10 febbraio 2023, n. 4223.

³⁶ Con riguardo a quest'ultimo, cfr. BRUNO FABIO PIGHIN, *Cina-Santa Sede: i rapporti prima e dopo l'Accordo di Pechino stipulato nel 2018 e riconfermato nel 2022*, in *Ephemerides iuris canonici*, fasc. 2, 2022, p. 565 ss.; Id., *L'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese. Annotazioni giuridiche*, in *Ephemerides iuris canonici*, fasc. 1, 2019, pp. 215 ss.; AGOSTINO GIOVAGNOLI, *La Chiesa in Cina sulle orme di Celso Costantini a una svolta storica*, in *Ephemerides iuris canonici*, fasc. 1, 2019, p. 167 ss.

Nell'ordinanza, la Corte di Cassazione ha, infatti, puntualmente osservato che «La Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto che il ricorrente professasse la religione cattolica ed ha incentrato la esclusione del diritto al riconoscimento della protezione internazionale sotto il duplice profilo della persecuzione o dell'esposizione ad un regime repressivo [...] su questo presupposto, anche in ordine agli approfondimenti istruttori svolti. Poiché non è messo in discussione nel provvedimento impugnato che la citata chiesa Yin Xin Cheng Yi sia tra le chiese domestiche di religione evangelica e non cattolica; l'impianto argomentativo adottato dalla Corte è fondatamente colpito dalla censura svolta. Ne consegue che la mancata esposizione del ricorrente al rischio di subire persecuzioni religiose, o trattamenti inumani o degradanti dalle Autorità statuale si fonda su presupposti del tutto erronei che necessitano di un puntuale accertamento».

Tale ultimo esempio comprova l'estrema importanza del solco recentemente tracciato dalla Corte di Cassazione, il quale dovrebbe auspicabilmente orientare tutti gli operatori giuridici ad attribuire il giusto peso alle questioni sottoposte al loro scrutinio, attraverso una valutazione ponderata e funzionale a garantire una piena ed effettiva tutela dei diritti fondamentali.